

Corso elettricista di montaggio art. 33 L.F.P.

Finalità - Obiettivi	A fine corso i partecipanti avranno acquisito le competenze necessarie per sostenere le procedure di qualifica, secondo Ordinanza sulla formazione professionale di base per Elettricista di montaggio con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006
Requisiti minimi	Per l'ammissione alla procedura di qualificazione (esami) ai sensi del capoverso 1 lettera c è necessario provare di aver assolto, sotto la direzione di persone del mestiere ai sensi dell'OIBT, almeno due anni dei cinque prescritti dall'articolo 32 OFPr.
Durata del corso	400 lezioni (1 lezione = 45 minuti)
Giorni di scuola - orari	Serale da definire 18:00 - 21:00 ca. ev. sabato mattina 08:00 - 12:00
Studio autonomo	Almeno 400 ore
Luogo	Sede SPAI Mendrisio
Relatori	Secondo programma
Lingua	Italiano
Numero partecipanti	Minimo 18 - massimo 22
Termine d'iscrizione	aperte fino a numero massimo partecipanti
Data inizio corso	date da definire in base al numero iscritti
Quota del corso	CHF 3'300.00
Termine di pagamento	Vedi fattura e condizioni generali
Esami	Organizzati dalla Divisione della Formazione Professionale
Attestato	Attestato di frequenza*
Documentazione	Non compresa

* L'attestato di frequenza sarà rilasciato a coloro che avranno frequentato almeno all'80% delle lezioni totali del corso.

Requisiti minimi d'iscrizione e spiegazioni inerenti le ordinanze:

Requisiti d'iscrizione al corso (secondo direttiva cantonale):

Per stranieri e/o domiciliati: e' ammessa l'iscrizione al corso solo ai candidati che dimostrano di lavorare in Svizzera da almeno un anno. (inviare copie di lavoro unitamente alla iscrizione).

Requisiti d'iscrizione alla procedura di qualificazione (esami finali del corso):

Elettricista di montaggio AFC (tirocinio triennale)

Per l'ammissione alla procedura di qualificazione (esami) ai sensi del capoverso 1 lettera c, è necessario provare di aver assolto, sotto la direzione di persone del mestiere ai sensi dell'OIBT, almeno due anni dei cinque prescritti dall'articolo 32 OFPr.

Spiegazioni inerenti le ordinanze:

Cos'è l'Art. 33?

Legge federale sulla formazione professionale (LFP) del 13 dicembre 2002

Art. 33 Esami ed altre procedure di qualificazione

Le qualifiche professionali sono provate mediante un esame complessivo, un insieme di esami parziali o altre procedure di qualificazione riconosciute dall'Ufficio federale.

Cos'è l'Art. 32?

Ordinanza sulla formazione professionale (OFP) del 19 novembre 2003

Art. 32 Condizioni d'ammissione particolari

Se le qualifiche sono state ottenute al di fuori dei cicli di formazione disciplinati, l'ammissione alla procedura di qualificazione presuppone un'esperienza professionale di almeno cinque anni (al momento degli esami n.d.r.).

Per garantire un progresso nel percorso formativo e quindi una buona riuscita dell'esame, si auspica un costante lavoro autonomo sia di preparazione individuale che in ambito professionale.